



(Città Metropolitana di Catania)  
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Ai Sigg. Responsabili di Area

All'Ufficio del Personale

LL. SS.

e, p. c.

Al Sindaco

SEDE

**OGGETTO: Raccomandazione diretta a favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie da parte dei dipendenti in fase di emergenza da COVID-2019.**

L'art. 1, co. 1, del D.P.C.M. 09.03.2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, estende le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale.

L'art. 1, co. 1, lett. e), del D.P.C.M. 08.03.2020 "*raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera r)*".

Ai sensi dell'art. 2, co. 1, del D.P.C.M. 09.03.2020, la disposizione surrichiamata ha effetto dal 10 marzo sino al 03 aprile p. v..


Per quanto sopra, con riguardo a tale lasso temporale, in ottica precauzionale, si invitano codesti Responsabili a concordare con le risorse umane gestite un piano ferie, purché conseguibile con riguardo alle attività svolte, eccezion fatta per il personale tecnico le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi regionali.

Resta salva la possibilità, per come previsto dall'art. 1, co. 2, lett. r) del D.P.C.M. 08.03.2020 e previa adozione delle necessarie misure organizzative, di incentivare il sistema di lavoro agile fino al prossimo 31 luglio, così come ribadito dall'ultimo D.P.C.M. (che fa espresso riferimento alla durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio).

Tale modalità lavorativa deve svolgersi nel rispetto dei principi dettati dagli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche in assenza degli accordi tra datore di lavoro e dipendenti ivi previsti; gli obblighi di informativa in materia di sicurezza di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'I.N.A.I.L..

Rimane l'obbligo di rispettare le norme che riguardano lo *smart working*, ovvero il lavoro da casa, che prevedono assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi.

Si raccomanda, infine, di evitare assembramenti di persone nei luoghi comuni e condivisi dal personale comunale all'interno della struttura comunale e di mantenere le distanze interpersonali di sicurezza di almeno un metro.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dr. Concetta Puglisi)